

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
332/2024/R/EEL

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

**ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DI ALCUNI ASPETTI DELLA
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER
L'ASSEGNAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
30 luglio 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 30 luglio 2024, 328/2024/R/eel, finalizzato alla revisione di alcuni aspetti puntuali della regolazione del servizio di salvaguardia e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del medesimo.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **6 settembre 2024**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Mercati Retail Elettrici e Gas
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565608
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
2	ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	6
3	ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.....	9

1 Introduzione e quadro normativo di riferimento

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 30 luglio 2024, 328/2024/R/eel, volto a definire gli interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori del servizio di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto n. 125 del 2007 (di seguito: legge 125/07), che saranno operativi a partire da gennaio 2025.
- 1.2 Il servizio di salvaguardia è stato istituito dalla legge 125/07 per i clienti che non hanno un venditore nel mercato libero e che, ai sensi della medesima legge, non avevano diritto al servizio di maggior tutela. In particolare, possono accedere al servizio di salvaguardia i clienti titolari unicamente di punti di prelievo connessi in media o alta/altissima tensione e i clienti non domestici che, pur essendo titolari di punti di prelievo in bassa tensione, hanno più di 50 dipendenti e/o un fatturato (o totale di bilancio) almeno pari a 10 milioni di euro annui.
- 1.3 La legge 125/07 ha altresì previsto che l’assegnazione del servizio abbia luogo mediante procedure concorsuali per aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero da parte dei clienti finali secondo quanto stabilito con decreto dell’allora Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007).
- 1.4 In particolare, il decreto 23 novembre 2007 disciplina le condizioni economiche del servizio (vedi paragrafo 2.2 e seguenti) che prevedono, tra le altre cose, l’applicazione ai clienti ivi riforniti di una componente di prezzo a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica pari alla media mensile dei valori a consuntivo del PUN, aumentato di un parametro Ω offerto nell’ambito delle procedure concorsuali e differenziato per ciascuna area territoriale.
- 1.5 Inoltre, con riferimento alle modalità di assegnazione e alle caratteristiche del servizio, il citato decreto prevede che il periodo di esercizio sia pari a 2 anni e stabilisce le modalità e i criteri per assicurarne l’erogazione ai clienti che ne hanno diritto, demandando, tra l’altro, all’Autorità di definire:
 - a) le aree territoriali di erogazione del servizio di salvaguardia;
 - b) le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali dei dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia;
 - c) le modalità e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, organizzate da Acquirente Unico, individuando tra l’altro i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle predette procedure;
 - d) le garanzie che i partecipanti devono versare a copertura dell’eventuale mancato assolvimento del servizio (o dello svolgimento dello stesso in difformità alle norme previste);
 - e) le condizioni minime contrattuali.
- 1.6 Successivamente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010) è stato altresì demandato all’Autorità di definire un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione), per i quali l’esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture del servizio.

- 1.7 In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, l’Autorità ha adottato la deliberazione 21 dicembre 2007, n. 337 (di seguito: deliberazione 337/07) recante le disposizioni per l’erogazione e l’affidamento del servizio di salvaguardia (successivamente novellata in concomitanza con l’evoluzione del contesto regolatorio di riferimento).
- 1.8 Da ultimo, in data 23 luglio 2024 è stato adottato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 265 (di seguito: decreto 23 luglio 2024) con cui sono state riordinate le disposizioni dei previgenti decreti 23 novembre 2007 e 21 ottobre 2010, confermandone sostanzialmente il contenuto ma adeguandolo (sotto alcuni aspetti nel seguito precisati), a partire da gennaio 2025, sia alle modifiche della regolazione del servizio di dispacciamento, oggetto del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), sia alla rimozione del PUN, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 210/21.
- 1.9 Il 31 dicembre 2024 giungerà a termine il periodo di erogazione del servizio da parte degli esercenti selezionati con riferimento al biennio 2023-2024. Conseguentemente, in vista delle prossime procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio per il biennio 2025-2026, con il presente documento per la consultazione l’Autorità intende presentare le proprie proposte per rivedere alcuni aspetti puntuali delle attuali condizioni di erogazione del servizio e della disciplina delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 337/07, in coerenza con le disposizioni del decreto 23 luglio 2024, senza tuttavia riformarne l’impianto regolatorio generale.
- 1.10 Alla luce di quanto sopra, il presente documento di consultazione è così strutturato:
- a. il capitolo 2 prospetta gli orientamenti relativi a modifiche puntuali della regolazione inerente alle condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia;
 - b. il capitolo 3 riporta gli orientamenti relativi alla disciplina delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio in questione.

2 Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio di salvaguardia

- 2.1 Di seguito sono illustrati gli aspetti dell’attuale regolazione del servizio di salvaguardia rispetto ai quali si intendono prevedere interventi di revisione con riferimento al prossimo periodo di assegnazione del servizio. Per tutti gli aspetti non trattati, si intende confermare le attuali disposizioni regolatorie di cui al TIV.

Condizioni economiche del servizio di salvaguardia

- 2.2 Come anticipato in introduzione, il servizio di salvaguardia è attualmente erogato da venditori selezionati mediante procedure concorsuali, alle condizioni economiche stabilite dal decreto 23 novembre 2007 (art. 4) e recepite nel TIV.
- 2.3 In dettaglio, all’energia prelevata dal cliente finale ivi rifornito, aumentata delle perdite di rete, oltre ai corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione e ai corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, si applicano i seguenti corrispettivi:

- i. un corrispettivo per l'acquisto dell'energia pari al valore medio mensile a consuntivo del PUN (PUN *ex post*) nelle fasce F1, F2 e F3, aumentato di un parametro Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali e differenziato per ciascuna area territoriale; il predetto parametro Ω pagato dal cliente assume valore pari a zero fino alla fine del secondo mese successivo all'attivazione della fornitura, qualora l'attivazione del servizio avvenga per risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto del venditore (titolo III del TIMOE, art. 55.12 del TIV);
- ii. un corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/06;
- iii. il corrispettivo C_{SAL} a copertura dei meccanismi di reintegrazione di cui agli articoli 57, 58 e 59 del TIV.

2.4 Le predette condizioni economiche troveranno applicazione fino alla fine dell'anno in corso, mentre a partire dal 1° gennaio 2025, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto 23 luglio 2024, all'esercente il servizio di salvaguardia sarà riconosciuto, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione:

- a. un corrispettivo *“pari alla somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali [parametro Ω], il valore assunto dalla media aritmetica mensile del prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica della corrispondente zona di mercato rilevante e la componente compensativa applicata all'utente del dispacciamento, per ciascuna fascia oraria;*
- b. *la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, all'onere netto per l'approvvigionamento della capacità¹ e alle reintegrazioni relative al servizio di salvaguardia, fatta eccezione per i corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Sezione 1-21 del TIDE e i corrispettivi di neutralità di cui alla Sezione 1-23 del TIDE”.*

2.5 Dalle disposizioni del citato decreto 23 luglio 2024 emerge che, per il prossimo biennio 2025/2026, i clienti finali riforniti in salvaguardia continueranno a pagare dei corrispettivi del tutto analoghi a quelli attuali (richiamati al paragrafo 2.3), dal momento che:

- il valore del corrispettivo di cui al punto 2.4, lettera a., per ciascuna fascia oraria, è equivalente al corrispettivo di cui al punto 2.3, lettera i. In particolare, la somma tra il prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica della corrispondente zona di mercato rilevante e la componente compensativa applicata all'utente del dispacciamento è pari al cosiddetto PUN Index GME (a sua volta corrispondente al PUN attuale);
- il valore del corrispettivo di cui al punto 2.4, lettera b. è equivalente alla somma dei corrispettivi di cui al punto 2.3, lettere ii. e iii.

¹ Si tratta del meccanismo di compensazione degli oneri di morosità connessi ai clienti non disalimentabili, della compensazione in caso di attivazione del servizio per risoluzione del contratto di trasporto/dispacciamento del venditore di libero mercato e della compensazione del rischio profilo.

- 2.6 Inoltre, con riferimento al parametro Ω da sommare ai corrispettivi di cui al precedente paragrafo, si rileva che, in generale, i valori emersi dalle varie procedure riflettono una limitata concorrenzialità delle aste, in ragione del livello di rischiosità del servizio tendenzialmente superiore rispetto a quello associato alla vendita nel libero mercato (in particolare nelle aree del sud), e che, al tempo stesso, i valori attualmente vigenti riflettono anche le particolari condizioni che hanno caratterizzato l'anno 2022, in cui si sono svolte le precedenti procedure concorsuali.
- 2.7 Si ritiene al riguardo che l'attuale congiuntura di mercato (ben diversa da quella del 2022) non giustificherebbe la formazione di prezzi di aggiudicazione del servizio di valore prossimo a quello degli attuali parametri Ω ma al contrario sembra ragionevole attendersi dei prezzi più in linea con quelli registrati nel passato. Stante quanto in discorso, qualora dovessero verificarsi esiti d'asta anomali rispetto alle attese dei prezzi di mercato, l'Autorità potrà esercitare i suoi poteri di controllo e segnalazione.
- 2.8 Inoltre, con riferimento alle condizioni di remunerazione degli esercenti la salvaguardia, è intenzione dell'Autorità non rinnovare, per il prossimo biennio, il meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui all'articolo 59 del TIV, come fatto anche con riferimento alla regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese. Simile orientamento si giustifica in ragione del fatto che, nell'attuale contesto di mercato, non si ravvisano più i presupposti per la sua applicazione. In proposito si ricorda che il meccanismo in questione era stato introdotto in un periodo caratterizzato da forte volatilità dei prezzi all'ingrosso, con l'obiettivo di mitigare l'entità del predetto rischio che, rispetto a un contesto di mercato ordinario, avrebbe potuto incidere in maniera significativa sul prezzo offerto in sede d'asta. Di converso, nelle presenti circostanze non si riscontra più una marcata volatilità dei prezzi all'ingrosso. L'abolizione del meccanismo di compensazione del rischio profilo comporta che, come nelle precedenti procedure concorsuali, i partecipanti dovranno internalizzare il costo in questione nel prezzo offerto in sede di gara.
- 2.9 Per ultimo, sempre in ragione del mutato contesto di mercato (rispetto al periodo di crisi energetica del 2022) entro cui saranno svolte le prossime procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, non si ravvisano i presupposti per estendere al prossimo biennio la deroga temporanea alla regolazione del meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità dei clienti non disalimentabili, introdotta dalla deliberazione 454/2022/R/eel, con riferimento alla mancata applicazione della formula di quantificazione degli oneri riconosciuti (di cui all'art. 57, comma 3, del TIV) nel caso di limitata efficacia nel recupero crediti.

Q1: Quando il prezzo del mercato all'ingrosso assumerà un valore quartorario si ritiene vi siano criticità nell'applicazione ai clienti serviti in salvaguardia di un prezzo, per ciascuna fascia nel mese, pari alla media aritmetica dei valori quartorari del PUN Index GME? Motivare la risposta

Q2: Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del servizio che necessitano di revisione? Motivare la risposta.

3 Orientamenti per la revisione della regolazione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia

- 3.1 Il presente capitolo prospetta gli interventi di revisione puntuale di alcuni aspetti dell'attuale regolazione delle modalità di assegnazione del servizio con particolare riferimento a:
- i. le aree territoriali per l'erogazione del servizio;
 - ii. i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.
- 3.2 L'Autorità intende invece confermare gli altri aspetti della regolazione relativi alle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 337/07 che risultano ancora coerenti con il decreto 23 luglio 2024, con particolare riferimento a:
- le informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle gare;
 - i criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia;
 - le tempistiche per l'espletamento delle gare;
 - le garanzie richieste agli operatori che partecipano alle procedure concorsuali e ai soggetti assegnatari del servizio.
- 3.3 Con specifico riferimento ai criteri di selezione degli esercenti, ancorché si intenda confermare l'attuale meccanismo d'asta a turno unico, in busta chiusa, contestuale per tutte le aree territoriali, si intende valutare la rimozione della facoltà, attualmente accordata ai partecipanti all'asta, di esprimere il grado di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta. Ciò in quanto, in occasione delle precedenti aste, l'esercizio di tale opzione ha comportato l'assegnazione di un'area a un prezzo più alto di quello offerto da un altro concorrente che compete per la stessa area ma che ha espresso un grado di preferenza inferiore.

Q3: Si condivide la proposta di rimuovere la possibilità per i partecipanti all'asta di esprimere il grado di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta? Motivare la risposta.

Le aree territoriali

- 3.4 Come già ricordato, il servizio di salvaguardia è assegnato attraverso procedure concorsuali distintamente per aree territoriali. Esse sono definite dall'Autorità nel rispetto dei criteri previsti dal decreto 23 luglio 2024 - che replica sostanzialmente quanto già disposto dal precedente decreto 23 novembre 2007- in base ai quali:
- a) in ciascuna area territoriale il numero dei punti di prelievo, o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia, devono essere sufficientemente omogenei e comunque tali da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
 - b) ciascuna area territoriale deve comprendere tutti i punti di prelievo appartenenti a una o più regioni.

- 3.5 Inoltre, ai sensi del decreto 23 luglio 2024, la definizione delle aree territoriali deve tenere conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica e della numerosità dei clienti attesi in regime di salvaguardia.
- 3.6 Nell'ambito della determinazione delle aree territoriali, l'Autorità, nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.4, persegue obiettivi generali in termini di:
- a) incremento, per quanto possibile, della partecipazione dei venditori di energia elettrica alle relative procedure di selezione al fine di:
 - i) aumentarne la concorrenzialità;
 - ii) ridurre il rischio che in alcune aree del Paese i servizi non vengano assegnati, ad esempio, in quanto caratterizzate da livelli di rischiosità del servizio, anche dal punto di vista della morosità, maggiori che in altre aree;
 - b) ricerca dell'omogeneità, per quanto possibile, in termini di rischio morosità all'interno delle diverse aree, al fine di ottenere un potenziale segnale di prezzo che meglio riflette i costi sottostanti all'erogazione del servizio in ciascuna area, tenendo conto anche di detto fenomeno della morosità che ha un'incidenza rilevante nell'ambito del servizio in questione.
- 3.7 Inoltre, occorre tenere conto che, a livello generale, la dimensione di ciascuna area non dovrebbe essere troppo ampia per non precludere la partecipazione di soggetti di dimensioni più contenute (ancorché nel rispetto del numero minimo di clienti serviti previsto quale requisito di partecipazione alle gare dalla deliberazione 337/07)². Al contempo, ciascuna area non dovrebbe essere eccessivamente piccola, al fine di poter garantire al soggetto assegnatario una dimensione operativa minima tale da assicurare la copertura dei costi fissi³.
- 3.8 La seguente tabella 1 riporta le aree territoriali relative al corrente biennio di erogazione del servizio.

Tabella 1: Aree territoriali del servizio di salvaguardia – Anni 2023/2024

Area 1	Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta
Area 2	Lombardia
Area 3	Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto
Area 4	Marche, Sardegna, Toscana
Area 5	Lazio
Area 6	Abruzzo, Campania, Umbria
Area 7	Basilicata, Molise, Puglia
Area 8	Calabria
Area 9	Sicilia

² Cfr. art. 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 337/07.

³ L'incremento della base clienti, se da una parte permette di sfruttare le economie di scala connesse alla dimensione minima del portafoglio clienti e un miglior bilanciamento del portafoglio medesimo in termini di rischio di inadempimento, impone all'esercente la necessità di dotarsi di una maggiore capacità finanziaria per sostenere l'incremento del valore assoluto dei crediti che aumenta con il numero di clienti.

- 3.9 Al fine quindi di rivedere le aree territoriali per il prossimo biennio di assegnazione, sono state analizzate le seguenti grandezze:
- a) l'energia elettrica fornita ai clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia nel 2023⁴;
 - b) l'energia elettrica effettivamente fornita ai clienti serviti in salvaguardia nel 2023;
 - c) i punti di prelievo relativi all'energia di cui alla precedente lettera b);
 - d) il peso dei prelievi effettuati dai clienti disalimentabili e non disalimentabili e i relativi *unpaid ratio (UR)* valutati a maggio 2024, con riferimento al fatturato dell'anno 2023.
- 3.10 I predetti dati, con dettaglio regionale, sono riportati nella tabella 2.
- 3.11 Alla luce degli obiettivi sopra descritti, volti all'identificazione di aree territoriali (i) di dimensioni, per quanto possibile, non troppo dissimili tra di loro (sulla base dell'energia elettrica fornita ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, di quella effettivamente fornita e dei punti di prelievo serviti) e (ii) omogenee, al loro interno, sotto il profilo del rischio morosità associato alle regioni comprese in ciascuna area, sono state individuate le seguenti aree territoriali per il biennio di erogazione del servizio 2025-2026, riportate in tabella 3.
- 3.12 In particolare, si prospetta una modifica all'attuale configurazione delle aree territoriali consistente nello spostamento de:
- i. la regione Trentino-Alto Adige dall'area n. 1 all'area n. 2, insieme alla regione Lombardia e
 - ii. la regione Umbria dall'area n. 6 all'area n. 5, insieme alla regione Lazio.
- 3.13 Ciò in quanto le due coppie di regioni (richiamate rispettivamente ai punti i. e ii.) – appartenenti, alla medesima zona di mercato NORD per le regioni delle aree n. 1 e 2 e CSUD per quelle delle aree n. 5 e 6 - hanno un *UR* simile tra loro e pertanto risulterebbe ottimizzato, rispetto alla situazione attuale, l'obiettivo di omogeneità sotto il profilo del rischio morosità all'interno delle aree.
- 3.14 Non si è invece ritenuto di spostare anche la regione Valle d'Aosta dall'area n.1 in quanto, pur avendo un *UR* inferiore a quello delle altre regioni della medesima area, mostra una percentuale di clienti non disalimentabili molto simile a quella di tali regioni.

⁴ Approssimata considerando l'energia complessivamente fornita ai clienti in BT, MT e AT-AAT in ciascuna regione, al netto dei clienti in BT non serviti in salvaguardia.

Tabella 2. UR, energia prelevata dai clienti aventi diritto alla salvaguardia ed energia e punti di prelievo effettivamente serviti in tale mercato.

Regione	Area territoriale del periodo 2023-2024	Zona di mercato	Unpaid ratio complessivo*	Energia potenziale (Energia totale fornita nel 2023** ai punti aventi diritto alla salvaguardia)	Energia effettivamente fornita in salvaguardia nel 2023**	n° POD effettivamente serviti in salvaguardia nel 2023**
			(disalimentabili e non disalimentabili) %	MWh	MWh	n°
Liguria	1	NORD	45%	2.043.617	328.178	1.693
Piemonte	1	NORD	32%	9.979.044	490.839	3.825
Trentino-Alto Adige	1	NORD	1%	2.428.557	16.773	469
Valle D'Aosta	1	NORD	8%	525.303	2.816	54
Lombardia	2	NORD	8%	29.980.762	596.367	8.863
Emilia-Romagna	3	NORD	16%	12.152.982	207.270	6.066
Friuli-Venezia Giulia	3	NORD	12%	4.891.118	103.323	1.132
Veneto	3	NORD	14%	13.569.318	223.054	4.415
Marche	4	CNORD	26%	2.598.975	80.157	2.057
Sardegna	4	SARD	5%	3.581.394	115.405	2.096
Toscana	4	CNORD	6%	6.679.738	328.401	4.529
Lazio	5	CSUD	29%	6.992.726	540.545	12.988
Abruzzo	6	CSUD	32%	2.616.616	87.537	2.355
Campania	6	CSUD	36%	5.863.739	678.401	17.088
Umbria	6	CSUD	29%	2.213.252	32.068	1.100
Basilicata	7	SUD	66%	1.144.383	60.929	1.201
Molise	7	SUD	52%	584.514	24.434	440
Puglia	7	SUD	47%	4.530.394	330.160	5.660
Calabria	8	CAL	94%	1.276.322	299.028	9.093
Sicilia	9	SICI	49%	5.430.482	573.484	12.707
Totale Italia				119.083.237	5.119.168	97.830

Fonti: *Elaborazione dell'Autorità su dati dichiarati dagli esercenti nella raccolta dati salvaguardia, **Relazione annuale

Tabella 3. Aree territoriali per il periodo 2025 – 2026.

Regione	Area territoriale del periodo 2025-2025	Zona di mercato	Unpaid ratio complessivo* (disalimentabili e non disalimentabili) %	Energia potenziale (Energia totale fornita nel 2023** ai punti aventi diritto alla salvaguardia) MWh	Energia effettivamente fornita in salvaguardia nel 2023** MWh	n° POD effettivamente serviti in salvaguardia nel 2023** n°
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta	1	NORD	37%	12.547.964	821.833	5.572
Lombardia, Trentino-Alto Adige	2	NORD	8%	32.409.319	613.140	9.332
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto	3	NORD	14%	30.613.418	533.646	11.613
Marche, Sardegna, Toscana	4	CNORD e SARD	9%	12.860.107	523.963	8.683
Lazio, Umbria	5	CSUD	29%	9.205.978	572.613	14.088
Abruzzo, Campania	6	CSUD	35%	8.480.356	765.938	19.442
Basilicata, Molise, Puglia	7	SUD	50%	6.259.291	415.522	7.301
Calabria	8	CAL	94%	1.276.322	299.028	9.093
Sicilia	9	SIC	49%	5.430.482	573.484	12.707
Totale Italia				119.083.237	5.119.168	97.830

Fonti: *Elaborazione dell’Autorità su dati dichiarati dagli esercenti nella raccolta dati salvaguardia, **Relazione annuale

Q4: Si condividono le aree territoriali proposte per il biennio 2025-2026? Motivare la risposta.

I requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali

- 3.15 A livello generale, l'individuazione dei requisiti che le società devono possedere per poter partecipare alle gare per l'assegnazione dei servizi di ultima istanza deve, da un lato, permettere di selezionare operatori affidabili, in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico e, dall'altro, promuovere la partecipazione e la concorrenzialità delle gare stesse.
- 3.16 In continuità con l'attuale regolazione, si intende quindi subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali all'obbligo dei partecipanti di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione 337/07, ancorché con alcune revisioni volte ad allineare i predetti requisiti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
- 3.17 In particolare, si intende, innanzitutto, limitare la partecipazione alle procedure concorsuali solamente a quelle imprese che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica di cui al decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: elenco venditori di energia elettrica). Conseguentemente, alcuni dei requisiti di ammissione previsti per la precedente asta e che risultano coincidenti con quelli disposti dal predetto decreto ai fini dell'iscrizione all'elenco non saranno più verificati in sede di procedure concorsuali, in quanto già soddisfatti.
- 3.18 Per quanto concerne i ***requisiti di solidità economico-finanziaria***, è intenzione dell'Autorità confermare integralmente quanto già previsto dall'attuale regolazione, fatta eccezione per l'obbligo dei partecipanti di avere un capitale sociale interamente versato almeno pari a 100.000 euro, che si intende rimuovere in quanto tale requisito è già previsto per l'ammissione all'elenco venditori di energia elettrica.
- 3.19 Per quanto concerne i ***requisiti gestionali***, si intendono eliminare, rispetto alle precedenti procedure concorsuali, i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio nonché quelli di adeguatezza delle forme societarie, di cui all'Allegato A della deliberazione 337/07, in quanto già soddisfatti dagli operatori che risulteranno iscritti all'elenco venditori di energia elettrica.
- 3.20 Inoltre, diversamente da quanto previsto dall'elenco venditori di energia elettrica e a maggiore garanzia della solvibilità dell'impresa che risulti assegnataria del servizio di salvaguardia, si intende vietare la partecipazione alle prossime procedure

concorsuali alle società che si trovino in stato di concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale (ovvero sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione di esso), senza alcuna deroga.

Q5: Si condividono le modifiche ipotizzate in merito ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, indicare i motivi e precisare il/i requisito/i cui si fa riferimento.

Q6: Si ritiene opportuno che vengano modificati altri requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, per i quali viene ipotizzata la conferma? Quali e perché?

Q7: Si ritiene vi siano aspetti relativi alle procedure concorsuali che necessitano di revisione? Motivare la risposta.